

## COMUNE DI RIMINI

*Allegato B alla Deliberazione di G.C. n. 148 del 3/5/2011*

### **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006**

-----  
**Criteria per la disciplina dell'incentivazione della progettazione e della pianificazione urbanistica di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006.**

#### **Art. 1 - Costituzione e quantificazione dei compensi per i lavori pubblici**

1. Il compenso di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è costituito da una somma pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.

3. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:

a) Progetti di opere a rete (strade, fogne, linee elettriche, ecc.) con importo inferiore a euro 2.582.284,50: percentuale del 2.

b) Progetti di opere a rete con importo pari o superiore a euro 2.582.284,50: percentuale dell'1,7.

c) Progetti di opere puntuali (case, scuole, ecc.) con importo inferiore a euro 2.582.284,50: percentuale del 2.

d) Progetti di opere puntuali con importo pari o superiore a euro 2.582.284,50: percentuale dell'1,8.

e) Progetti per interventi di manutenzione straordinaria con importo inferiore a euro 774.685,35: percentuale del 2.

f) Progetti per interventi di manutenzione straordinaria con importo pari o superiore a euro 774.685,35: percentuale dell'1,7.

g) Progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo inferiore a euro 258.228,45: percentuale dell'1,3 su base annua della previsione, fermo restando che il pagamento avverrà su quanto effettivamente realizzato.

h) Progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo pari o superiore a euro 258.228,45: percentuale dell'1,5 su base annua della previsione, fermo restando che il pagamento avverrà su quanto effettivamente realizzato.

Le aliquote così rideterminate, ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. n. 183 del 4 novembre 2010, si applicano alle opere il cui processo progettuale (e simili, D.L., collaudi, ecc.) è pervenuto alla fase di approvazione del progetto esecutivo successivamente al 24/11/2010.

3. bis. Per le opere il cui processo progettuale sia pervenuto alla fase di approvazione del progetto esecutivo in data antecedente al 24/11/2010 e l'incentivo della progettazione interna ad esse relativo risulti ancora da liquidare, le aliquote da applicare, distinte nelle diverse tipologie progettuali di cui al precedente punto 3 del presente articolo, sono le seguenti:

- per le opere di cui alla lettera a), c), e) si applica la percentuale dell'1,5% fino al 31/12/2003, del 2% dal 1/1/2004 al 31/12/2008 e dello 0,5% dal 1/1/2009 al 23/11/10;

- per le opere di cui alla lettera b) si applica la percentuale dell'1,2% fino al 31/12/2003, dell'1,7% dal 1/1/2004 al 31/12/2008 e dello 0,43% dal 1/1/2009 al 23/11/2010;
- per le opere di cui alla lettera d) si applica la percentuale dell'1,3% fino al 31/12/2003, dell'1,8% dal 1/1/2004 al 31/12/2008 e dello 0,45% dal 1/1/2009 al 23/11/2010;
- per le opere di cui alla lettera f) si applica la percentuale dell'1,2% fino al 31/12/2003, dell'1,7% dal 1/1/2004 al 31/12/2008 e dello 0,43% dal 1/1/2009 al 23/11/2010;
- per le opere di cui alla lettera g) si applica la percentuale dello 0,8% fino al 31/12/2003, dell'1,3% dal 1/1/2004 al 31/12/08 e dello 0,33% dal 1/1/2009 al 23/11/2010;
- per le opere di cui alla lettera h) si applica la percentuale dell'1,0% fino al 31/12/2003, dell'1,5% dal 1/1/2004 al 31/12/2008 e dello 0,38% dal 1/1/2009 al 23/11/2010.

Analogamente la costituzione del compenso di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per le opere il cui processo progettuale sia pervenuto alla fase di approvazione del progetto esecutivo in data antecedente al 24/11/2010, risulta pari all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro fino al 31/12/2003, al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro dal 1/1/2004 al 31/12/2008 e allo 0,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro dal 1/1/2009 al 23/11/2010.

4. Gli importi, corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta, saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, comprensivo degli oneri riflessi corrispondenti alle aliquote vigenti. In sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso, tenuto conto dell'anticipazione eventualmente corrisposta.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale</b>	
Responsabile unico del procedimento e collaboratori tecnici	10	
Nucleo tecnico di progettazione	progetto preliminare	5
	progetto definitivo	15
	progetto esecutivo	20
	piano di sicurezza	5
Ufficio direzione lavori	28	
Collaboratori amministrativi	9	
Commissione di collaudo in corso d'opera (se finale o certificato di regolare esecuzione: 5%)	8	
<b>Totale</b>	<b>100</b>	

6. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale si intendono svolte con la predisposizione e la formalizzazione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006.

7. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa

dall'incaricato, certificato congruo dal Responsabile del Procedimento, determina la riduzione della quota parte al personale del Comune.

8. All'interno delle ripartizioni percentuali di cui alla precedente tabella, sono individuate le aliquote di incidenza delle eventuali prestazioni specialistiche che sono ripartite, di norma, in rapporto all'incidenza percentuale dei rispettivi compensi professionali.

9. Eventuali diverse ripartizioni degli incentivi di cui alla precedente tabella sono effettuate in funzione della peculiarità del progetto con disposizione motivata del responsabile del Programma su proposta del responsabile del procedimento.

## **Art. 2 - Costituzione e quantificazione dei compensi per la pianificazione**

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente - in tutto o in parte - dagli uffici del Comune, i compensi di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, sono pari al 30% della tariffa professionale vigente.

2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari, comprensivi delle attività di indagini specialistiche espressamente previste da leggi o regolamenti, e tra questi in particolare:

- piano regolatore generale;
- piani attuativi del PRG;
- piano di area vasta;
- piano d'area dei trasporti;
- piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali;
- piano di riqualificazione urbana e ambientale;
- piano di recupero;
- piano del traffico;
- varianti generali e particolari ai predetti strumenti.

3. Gli atti sopra indicati saranno redatti e formalizzati in conformità alle prescrizioni di legge e regolamenti, previa determinazione, nella lettera di incarico, dei compensi economici spettanti, compresi gli oneri riflessi corrispondenti alle aliquote vigenti.

4. La tariffa urbanistica prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso, appositamente determinato, ai sensi della normativa nazionale inerente alla tariffa professionale vigente al momento dell'affidamento della singola fase. La modalità di calcolo di tale compenso, commisurato all'estensione del territorio Comunale - ovvero dell'Associazione per i piani d'area vasta - al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi, incrementati dei compensi per eventuali prestazioni specialistiche, definiti sulla base delle rispettive tariffe professionali o, ove mancanti, valutati a discrezione, viene approvata dalla Giunta Comunale (o dalla Conferenza dei Sindaci per i piani d'area vasta), su proposta del Dirigente interessato, sentito il Responsabile del Programma, al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali, tenuto conto delle competenze svolte:

<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del progetto	10
Gruppo di progettazione o progettista	75
Collaboratori amministrativi	15
<b>Totale</b>	<b>100</b>

6. All'interno delle ripartizioni percentuali di cui alla precedente tabella, sono individuate le aliquote di incidenza delle eventuali prestazioni specialistiche che sono ripartite, di norma, in rapporto all'incidenza percentuale dei rispettivi compensi professionali.

7. Eventuali diverse ripartizioni degli incentivi di cui alla precedente tabella sono effettuate in funzione della peculiarità del progetto con disposizione motivata del responsabile del Programma su proposta del responsabile del procedimento.

### **Art. 3 - Personale partecipante alla ripartizione dei compensi.**

1. In sede di redazione del programma dei lavori pubblici o dell'attività di pianificazione di cui al successivo comma 8, sono definite le attività che saranno svolte all'interno dell'Ente, ovvero all'esterno, previo accertamento delle condizioni di organico certificate dal dirigente del Settore competente per quanto riguarda il personale assegnato e dal Responsabile del Programma per il restante personale.

2. Ai fini della ripartizione del fondo di cui agli artt. 1 e 2, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.

3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il Nucleo Tecnico che è composto dai Progettisti, dai Coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e dai Collaboratori Tecnici e Amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto.

4. Al Responsabile unico del Procedimento, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singolo intervento, compete l'onere della Costituzione del Nucleo Tecnico. In tale atto, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione, dovranno essere indicati gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare e la ripartizione del fondo, nonché le modalità di valutazione del ritardato adempimento secondo le direttive emanate dal Responsabile del Programma. Il Responsabile del Procedimento, nell'ambito della formalizzazione dei Nuclei, articolerà e designerà, previa intesa con il Dirigente di Settore, le figure professionali e quelle amministrative occorrenti a partire dall'attività di progettazione fino alla fase finale del collaudo.

5. Il Responsabile del Procedimento provvede altresì a costituire l'ufficio di Direzione dei Lavori in cui sono previsti il Direttore dei Lavori, i Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere.

6. La nomina dell'Organo di Collaudo è disposta dal Responsabile del Programma delle Opere Pubbliche su richiesta del Responsabile del Procedimento. Il responsabile del Programma individua, altresì, i casi in cui il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta Comunale, con proprio atto, può nominare il Responsabile del Programma quale collaudatore o componente di commissione di collaudo.

7. Nell'ipotesi di carenza nell'organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal Responsabile del Procedimento per il personale alle proprie dipendenze e dal Responsabile del Programma per il restante personale tecnico, l'incarico di collaudo è affidato a soggetti interni o esterni secondo le modalità di Legge.

8. La scelta degli atti di pianificazione e le priorità fra questi sono preventivamente definite negli atti programmatori della Giunta, o dalla Conferenza dei Sindaci per la pianificazione d'Area Vasta, ed approvati in conformità al Piano degli Investimenti ed al Bilancio Annuale e Pluriennale. Il Responsabile del Programma designa inoltre i responsabili dei procedimenti di pianificazione, ai quali spetta la costituzione dei rispettivi gruppi di lavoro.

9. Il responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006.

10. Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006.

11. Il Responsabile del Procedimento adotta criteri per l'equa partecipazione del personale ai fini dell'assegnazione delle competenze per le quali si concorre all'incentivo del fondo predetto.

#### **Art. 4 - Modalità di gestione e liquidazione dell'incentivo**

1. La distribuzione dei compensi tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, costituenti il Gruppo di lavoro, è proposta dal Responsabile del Procedimento al Dirigente del Settore in conformità agli atti di costituzione dei Gruppi, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento.

2. L'entità del compenso è costituita dagli importi preventivati a base di gara delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche, i cui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi - o loro parti -, verranno redatti dagli uffici comunali e la cui direzione lavori e collaudi siano a loro volta affidate ai medesimi uffici interni.

3. Nel Programma delle Opere Pubbliche, o nei progetti preliminari allegati, viene indicato espressamente se la progettazione, la direzione dei lavori ed i collaudi in corso d'opera saranno affidati al personale dipendente ovvero utilizzati professionisti esterni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

4. Con disposizione del dirigente responsabile della realizzazione del Programma delle Opere Pubbliche sono individuati i soggetti di cui all'art. 1 e, per l'attività di pianificazione urbanistica, i soggetti di cui all'art. 2. Se lo stesso soggetto è indicato per più funzioni, la quota spettante è costituita dalla somma di ciascuna voce alla quale è assegnato.

5. Con disposizione del dirigente responsabile della realizzazione del Programma delle Opere Pubbliche, su proposta del responsabile unico del procedimento, sono individuati i nominativi dei collaboratori tecnici ed amministrativi che partecipano al fondo di progettazione e di pianificazione urbanistica.

6. La liquidazione del compenso è effettuata, sentito il parere del responsabile della realizzazione del Programma delle Opere Pubbliche, dal dirigente di Settore, su proposta, qualora nominato, del Responsabile unico del Procedimento e trasmessa al Servizio Personale per gli adempimenti di natura retributiva. Per l'attività di progettazione, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione del progetto esecutivo di ciascuna opera. Per la direzione lavori ed i collaudi è effettuata successivamente alla redazione dello stato finale ed alla redazione dei collaudi.

7. Le quote parti della somma incentivante corrispondente a prestazioni che non siano svolte dal personale dipendente individuate dal presente regolamento, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, economie di gestione.

8. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

<b>Prestazioni</b>	<b>Percentuali</b>	
per l'adozione del piano	alla redazione del piano	30
	alla richiesta pareri	20
	all'adozione del piano	10
per la redazione di eventuali controdeduzioni		20
approvazione del piano da parte del C.C.		20
<b>Totale</b>		<b>100</b>

#### **Art. 5 - Limite individuale ai compensi da corrispondere**

1. L'importo massimo del compenso incentivante di cui al presente regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità:

- a) per il dirigente, il 50 per cento della retribuzione complessiva lorda;
- b) per la posizione organizzativa, il 60 per cento della retribuzione tabellare comprensiva della retribuzione di posizione;
- c) per il restante personale, il 70 per cento della retribuzione tabellare.

#### **Art. 6 - Informazione e confronto**

1. Il Responsabile del Programma delle opere pubbliche e/o il Responsabile unico di progetto delle opere di pianificazione, provvede a fornire, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito al personale che partecipa all'esecuzione delle opere incentivate, nonché ai compensi erogati.

## **Art. 7 - Copertura assicurativa**

1. L'Amministrazione comunale provvede alla stipula di adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sia per quanto riguarda la responsabilità del proprio dipendente per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di competenza, sia per la specifica copertura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.